

Campania: via libera al nuovo Piano Casa anno 2010

di ing. Franco Giuseppe Nappi

Responsabile del 4° Servizio Tecnico del Comune di Comiziano

Le modifiche alla legge 19/2009.

Dopo una seduta fiume iniziata lunedì scorso il Consiglio regionale della Campania ha dato il suo via libera, con 26 voti favorevoli e 16 contrari, al **disegno di legge che modifica il Piano Casa** (l.r. 19/2009 Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e la legge regionale 16/2004 (Norme sul governo del territorio).

“La legge approvata dal Consiglio conferma il Piano Casa lo libera da quel vincolismo ideologico che lo ha, fino ad oggi, bloccato nella sua applicazione (*forse questa volta, in modo eccessivo in riferimento agli interventi in deroga agli strumenti urbanistici con aumento limite del 35% delle volumetrie esistenti per interventi di demolizioni e ricostruzione, ampliamenti di edifici residenziali composti da non più di 3 piani oltre all'eventuale piano sottotetto, l'aumento delle volumetrie anche per i complessi che hanno una volumetria non superiore ai 1500 metri cubi. Basterà una semplice comunicazione alla regione e si potranno costruire città senza il rispetto degli standard urbanistici*). La legge semplifica le procedure per l'attivazione degli interventi previsti dal Piano Casa, e rispondendo puntualmente alle esigenze del territorio e delle diverse categorie, mette in moto l'edilizia e l'economia con particolare attenzione all'edilizia residenziale pubblica alla quale vengono destinati numerosi interventi”.

Le finalità del nuovo Piano Casa

Il Piano Casa campano è finalizzato al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, al miglioramento della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità, e punta a favorire l'utilizzo di energia rinnovabile e la prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, e a incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate.

Gli edifici esclusi dal Piano Casa

Una delle modifiche sostanziali previste dal disegno di legge è l'**abrogazione dell'articolo 6 che limitava gli interventi edilizi solo alla “prima casa”**. Pertanto, in Campania gli interventi sono realizzabili su tutti gli immobili, ad eccezione:

- degli edifici che risultano realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria;
- sottoposti a vincolo o tutela, definiti di valore storico, culturale ed architettonico;
- collocati nelle aree di inedificabilità assoluta;
- in territori di riserve naturali;
- in aree dichiarate a pericolosità o rischio idraulico elevato.

Inoltre, gli interventi edilizi non possono essere realizzati su edifici collocati all'interno della zona rossa e nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (Asi) e nei Piani di insediamenti produttivi (Pip).

Interventi straordinari di ampliamento

In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l'ampliamento fino al 20% della volumetria esistente per gli edifici residenziali uni-bifamiliari, di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi, per gli **edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all'eventuale piano sottotetto**.

E' consentito, altresì, anche per gli **edifici** collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali **realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo**.

Quest'ultimo punto costituisce una modifica al Piano-casa originario che limitava tali interventi ai soli edifici residenziali uni-bifamiliari, però al di fuori delle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

Un'altra modifica riguarda gli edifici a prevalente destinazione residenziale per i quali è consentito, in alternativa all'ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d'uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del 20%.

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'aumento, entro il limite del 35%, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione da realizzarsi all'interno dell'area nella quale l'edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente (la precedente 'versione' del Piano-casa era relativa alla stessa unità immobiliare catastale e pertinenze esterne asservite al fabbricato).

Viene confermato che l'aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell'ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento.

L'aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di Consiglio Comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge.

Tra le novità, è prevista la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione in zona agricola per gli edifici destinati parzialmente ad uso abitativo, regolarmente assentiti, ubicati in area agricola o in zona classificata per i quali è consentito, per la parte non abitativa, il mutamento della destinazione d'uso in residenziale per le esigenze del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell'azienda agricola.

Riqualificazione delle aree urbane degradate

Altro punto fondamentale del Piano-casa, confermato nel disegno di legge approvato dal Consiglio regionale, è la riqualificazione delle aree urbane degradate. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente può essere attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile delle città con strategie di valorizzazione del tessuto urbano e la riduzione del disagio abitativo.

Sono consentiti interventi di sostituzione e di adeguamento integrale ai criteri costruttivi di sostenibilità attraverso l'incremento volumetrico del 50%, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre, sono ammessi interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedano la realizzazione di un quota non inferiore al 30% per le destinazioni di edilizia sociale.

La volumetria derivante da sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al 10%, esercizi di vicinato, botteghe artigiane.

La riqualificazione delle aree urbane degradate può avvenire anche attraverso la conversione in edilizia abitativa di aree industriali dismesse con il vincolo di destinazione del 30% all'edilizia sociale. È abolito il limite di 15.000 mq previsto dalla legge 19/200. Gli interventi di sostituzione edilizia possono riguardare anche residenze turistico-alberghiere a condizione che la quota destinata ad edilizia residenziale sociale sia superiore al 35% del volume esistente (housing sociale).

Edilizia Residenziale Pubblica

Il disegno di legge conferma le scelte del Piano Casa a favore dell'edilizia residenziale pubblica prevedendo che:

- al fine di favorire la sostituzione e l'adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità, nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento, entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi sugli edifici residenziali pubblici secondo le tipologie indicate all'art. 3 del DPR n. 380/2001, vincolando la Regione all'inserimento, nella programmazione, di fondi per l'edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza;
- se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.

Semplificazioni in materia di governo del territorio

La legge di modifica del Piano-casa interviene anche sulla legge 16/2004 (Norme sul governo del territorio) introducendo misure di semplificazione, di snellimento e di riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni nella attuazione degli interventi previsti dal Piano Casa.

Comiziano, lì 29/12/2010

Ing. Franco Giuseppe Nappi
Responsabile del 4° Servizio
del Comune di Comiziano

In allegato riporto la bozza definitiva della nuova legge Regionale, in corso di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania, concessa al sottoscritto da parte di colleghi tecnici della Regione Campania.

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28 DICEMBRE 2009
MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA- Modifiche
SOMMARIO

Art. 1 - Obiettivi della legge

Art. 2 - Definizioni

Art. 2 bis

Art. 3 - Casi di esclusione

Art. 4 - Interventi straordinari di ampliamento

Art. 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

Art. 6 - Prima casa

Articolo 6 bis - Interventi edilizi in zona agricola

Art. 7 - Riqualificazione aree urbane degradate

Art. 8 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio

Art. 9 - Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato

Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

Art. 11 - Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell'Area sorrentino-agerolese

Art. 11 bis. Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Art. 12 - Norma finale e transitoria

Art. 2 Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16

Art. 3 Termini

Art. 4 Abrogazioni

Art. 5 Entrata in vigore

BOZZA

Testo coordinato

Art. 1 Obiettivi della legge

1. La presente legge è finalizzata:

a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie

nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano territoriale regionale), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia e **al miglioramento della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con particolare riferimento alle tecnologie passive ed ecosostenibili;**

b) a favorire l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed **di energia proveniente da fonti rinnovabili**, al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;

c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale;

2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti di cui agli

articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all'articolo 7, da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:

a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008;

b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d'uso residenziale prevalente nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo **nonché degli edifici rurali, ubicati fuori dalle zone classificate agricole, anche se destinati parzialmente ad uso abitativo;**

c) La prevalenza dell'uso residenziale è determinata nella misura minima del cinquanta per cento del volume esistente dell'intero edificio;

d) per superficie lorda dell'unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un'altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40;

e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente ;

f) la volumetria lorda da assentire non comprende: i volumi tecnici; i collegamenti verticali (vani scala, vani ascensori ed altri spazi comuni necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;

g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria **comprese le fognature di tipo statico regolarmente assentite e per le quali vi è la previsione da parte del comune nel piano triennale delle opere pubbliche;**

art. 2 bis

1. Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi di cui all'articolo 49 della legge 122/2010, nonché le norme del regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,

n. 139”. *Nel territorio dei Comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico vigente;*

Art. 3 Casi di esclusione

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5, **6-bis** e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano:

a) realizzati in assenza o in difformità al titolo **abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria;**

b) collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali **ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo;**

c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, **ai sensi del** decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;

d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali secondo le disposizioni dell'articolo 142 del d.lgs n. 42/2004,

a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna.

e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree **sono fatti salvi per le zone B quelli previsti all'articolo 4;**

f) collocati all'interno di aree dichiarate a **pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevata**, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche allegare agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;

g) collocati all'interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n.21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana).

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 e 6 dell'articolo 7 non si applicano nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti produttivi (PIP), e nelle zone agricole che non siano urbanizzate.

Art. 4 Interventi straordinari di ampliamento

1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l'ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente per i seguenti edifici:

- edifici residenziali uni-bifamiliari;

- edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi;

- edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all'eventuale piano sottotetto.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:

a) su edifici residenziali come definiti all'art. 2 comma 1 la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;

b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso degli edifici interessati, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati **di cui al D.M.1444/68;**

d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;

e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico;

f) su edifici esistenti ubicati nelle aree sottoposte alla disciplina dell'articolo 28 comma 1 ultimo capoverso della legge 1 agosto 2002 n. 166 nei limiti di tale disciplina;

g) su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale, nel rispetto delle prescrizioni obbligatorie di cui al successivo quarto comma, è consentito, in alternativa all'ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d'uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.

4. Per la realizzazione dell'ampliamento sono obbligatori:

a) l'utilizzo di tecniche costruttive, **con criteri di sostenibilità** e utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di

ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A), dell'intervento realizzato;

b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;

5. Per gli edifici e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'ampliamento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

6. L'ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell'ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento. L'ampliamento

non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti,

con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È consentito su edifici non residenziali regolarmente assentiti, destinati ad attività commerciali, turisticoricettive

e di servizi, fermi restando i casi di esclusione dell'articolo 3 della presente legge, la realizzazione di opere interne finalizzate all'utilizzo di volumi esistenti nell'ambito dell'attività autorizzata, per la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture esistenti, anche attraverso il cambio di destinazione d'uso, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Gli interventi di cui sopra possono attuarsi all'interno di unità immobiliari aventi una superficie non superiore a cinquecento mq, non devono in alcun modo incidere sulla sagoma e sui prospetti dell'edificio né costituire unità immobiliari successivamente frazionabili"

Art. 5 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, **da realizzarsi all'interno dell'area nella quale l'edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente.**

2. L'aumento di cui al comma 1 è consentito:

a) **nel caso di** edifici a destinazione abitativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;

b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso prevalente degli edifici interessati;

c) **nel caso di** edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati;

d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a **pericolosità o rischio idraulico** e da frana elevata o molto elevata;

e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.

3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile non inferiore a sessanta metri quadrati.

4. abrogato;

5. Per la realizzazione dell'aumento è obbligatorio:

a) l'utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale

sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere

realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti

requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, dell'intervento realizzato;

b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n.236/1989, attuativo della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);

c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'aumento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

7. L'aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell'ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento. L'aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Negli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti a parità di volume, di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere mantenute le distanze già esistenti da edifici fronteggianti, qualora inferiori a quelle prescritte per le nuove edificazioni dalla normativa vigente.

Art. 6- interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio privato

1. Ad istanza del proprietario dell'immobile, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, è incentivata la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana destinati ad edilizia residenziale caratterizzata da elevati livelli di sostenibilità ambientale ed energetica.

2. L'assessorato competente annualmente provvede all'emanazione di specifico bando rivolto ai Comuni con criteri di individuazione dei beneficiari, l'entità dei contributi, le modalità di convenzionamento con i Comuni stessi ed i criteri per la verifica della qualità degli interventi.

3. La individuazione dei criteri è disciplinata dalla vigente normativa statale e regionale in materia urbanistica.

“Art. 6-bis

(Interventi edilizi in zona agricola)

1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell'azienda agricola.

2. Per gli immobili di cui al comma 1 è possibile applicare le disposizioni degli articoli 4 o 5 della presente legge, con l'obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo.

3. Le opere di urbanizzazione primaria, nelle zone agricole e nelle zone classificate “E” interessate dagli interventi previsti dal presente articolo, sono realizzate a spese dei soggetti richiedenti i singoli interventi secondo le disposizioni della vigente normativa in materia edilizia.

4. L'applicazione del presente articolo è ottenibile anche mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell'ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, dovranno essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile.

5. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l'attività delle aziende agricole, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.”

Art. 7 Riqualificazione aree urbane degradate

1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n.13/2008, può essere attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale.

2. Al riguardo **le amministrazioni comunali devono concludere il procedimento** anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, **con provvedimento da adottare, nel rispetto dei termini previsti dalla legge nazionale n. 241/90**, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o

riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n.1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive.

3. Al fine di favorire la sostituzione e l'adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante e in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'aumento entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi sugli edifici residenziali pubblici secondo le tipologie indicate all'articolo 3, del D.P.R. n. 380/2001, vincolando la regione all'inserimento, nella programmazione di fondi per l'edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.

4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in

variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.

“5. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi con particolare riferimento alle altezze fissate dagli stessi strumenti purchè nel rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dell’obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l’intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”

“ 5-bis. Per le industrie inquinanti o per quelle non compatibili con le attività residenziali limitrofe, la sostituzione edilizia è consentita a condizione della preventiva delocalizzazione dell’azienda in ambito regionale, garantendo con un apposito piano di delocalizzazione, l’incremento del dieci per cento nei successivi cinque anni degli attuali livelli occupazionali. Il piano di delocalizzazione si realizza attraverso il piano urbanistico attuativo di cui alla legge regionale n. 16/2004.”

6. Nelle aree urbanizzate con l’esclusione di cui all’articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad uffici e residenze o alloggi di servizio che non abbiano goduto dei benefici contributivi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell’edificio, nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell’articolo 4 ovvero del comma 5 dell’articolo 5.”;

6. bis Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche a residenze turistico-alberghiere, a condizione che la quota destinata ad edilizia residenziale sociale sia superiore al trentacinque per cento del volume esistente, e nel rispetto di quanto stabilito dall’art.5 della legge regionale n. 16/2000;

7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento dell’amministrazione comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5. Sono fatti salvi gli interventi per i quali è stata presentata istanza precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime nel termine di trenta giorni decorso il quale il parere si intende reso, approva linee guida con particolare riguardo ai criteri di sostenibilità edilizia ed urbana e, all’uso dei materiali per l’edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo specifici protocolli d’intesa con le Amministrazioni comunali e avvisi pubblici.

“ 8-bis. E’ consentito ai soli aventi titolo alla data di entrata in vigore della presente legge in deroga agli strumenti urbanistici vigenti , il recupero edilizio, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi, purchè ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore delle presente legge nonché la consistenza e l’autonomia funzionale con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia residenziale e secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 della presente legge.

Art. 8 Misure di semplificazione in materia di governo del territorio

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, è così

modificata:

a) al comma 2 dell'articolo 7 le parole "nei patti territoriali e nei contratti d'area." sono sostituite con le seguenti "nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.";

b) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell'articolo 39 della presente legge.";

c) al comma 9 dell'articolo 23 dopo le parole "il territorio comunale" sono aggiunte le seguenti "ove esistenti";

d) al comma 6 dell'articolo 25 le parole "di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14," sono sostituite dalle seguenti "così come previsto dalla normativa nazionale vigente,";

e) il comma 1 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti

dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.";

f) i commi 2 e 3 dell'articolo 30 sono abrogati;

g) al comma 1 dell'articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole "Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.";

h) al comma 4 dell'articolo 38 le parole "entro il termine di sei mesi" sono sostituite con le seguenti "entro il termine di tre mesi";

i) al comma 1 dell'articolo 39 le parole "entro il termine perentorio di sessanta giorni" sono sostituite con le seguenti "entro il termine perentorio di quaranta giorni";

l) al comma 3 dell'articolo 39 le parole "entro il termine perentorio di sessanta giorni" sono sostituite con le seguenti "entro il termine perentorio di quaranta giorni";

m) all'articolo 39 è aggiunto il seguente comma:

"4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l'adozione del provvedimento finale.";

n) al comma 1 dell'articolo 40 le parole "degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica" sono sostituite con le seguenti "presenti presso l'AGC 16 Governo del Territorio.

2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).

3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all'interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998 n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell'articolo 1 secondo comma della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65) e all'articolo 11 della legge regionale n. 15/2005 è elevabile da 0,50 a 0,60 e tale variazione non costituisce variante allo strumento urbanistico.

4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n.9 (Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro **diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato

1. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 9, comma 1, è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria **oggetto di intervento**. La valutazione deve essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio, che ne dà comunicazione al comune.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni, sulla base di accertamenti eseguiti dai propri Uffici tecnici, individuano zone, o fabbricati a rischio statico esistenti nei rispettivi

territori. L'individuazione è fatta con atto deliberativo del Consiglio comunale, su proposta motivata della Giunta, e contiene una inequivoca delimitazione delle zone interessate o una precisa indicazione di singoli fabbricati.

1-ter. Con regolamento della Giunta Regionale sono regolate le modalità di ripartizione delle spese fra ente locale e singola proprietà per l'effettuazione della valutazione di cui al comma 1

2. Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d'uso di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini dell'efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.

3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità per la redazione, la custodia e l'aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove previsto.

Art. 10 Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9- (vedi legge reg.le n. 19/2009).

Art. 11 Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell'Area sorrentino-agerolese

1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'area di produzione del formaggio "Provolone del Monaco DOP", indicati nel relativo disciplinare di produzione, realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n.35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalle direttive n.91/629/CEE e n.98/58/CE e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle vigenti norme igienico-sanitarie, indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale n.35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata continuità nell'attività zootecnica, da comprovare con certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'allevatore interessato.

2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di adeguamento ai sensi del

comma 1 nonché i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado.

3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai contenuti del presente articolo.

“ Art.11 bis

(Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato, nonché dalla zona rossa a rischio eruzione del Vesuvio)

1. Al fine di prevenire il rischio idrogeologico, nonché quello di eruzione del Vesuvio e di salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza degli insediamenti abitativi, è incentivata la delocalizzazione, nell'ambito dello stesso comune o in altri comuni limitrofi, previo accordo tra i medesimi, degli edifici residenziali contenenti unità abitative destinate a prima casa, come definiti all'articolo 6, comma 1, ricadenti nelle aree classificate dall'Autorità di Bacino nelle aree di rischio idrogeologico a pericolosità o rischio da frana molto elevato, con riferimento ai fenomeni di colata rapida o di crollo di volumi rocciosi per quanto riguarda il rischio idrogeologico, e nella zona rossa del "Piano di Emergenza dell'area vesuviana" del dipartimento di Protezione Civile, per quanto riguarda il rischio eruzione del Vesuvio.

2. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge o delle sue successive modificazioni, siano titolari di istanza di condono edilizio ancora non definita, possono richiedere, nei successivi novanta giorni, al Comune competente la definizione prioritaria dei relativi procedimenti, mediante apposita istanza, corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, contenente la dichiarazione che l'edificio ricade nei casi previsti dalla presente legge. A fronte di tale istanza il Comune è tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento definitivo nel termine di centoottanta giorni.”

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale del 10 dicembre 2003, n. 21, dopo le parole "degli immobili esistenti" è aggiunto il seguente periodo "nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che almeno il cinquanta per cento della volumetria originaria dell'immobile venga destinata ad uso diverso dalla residenza

Art. 12 Norma finale e transitoria

1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, **6-bis**, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati entro il termine perentorio di cui al comma 1 si concludono entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi.(abrogato);

3. Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili con gli ampliamenti eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici.(abrogato);

4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla regione Campania l'oggetto e la

consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni del D.M.1444/68 e dell'art.9 del DPR n.380/2001;

6. Gli immobili abusivi acquisiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.31 del DPR n.380/2001, su decisione del Consiglio Comunale assunta ai sensi del comma 5 dell'art.31 dello stesso DPR, possono essere trasformati, anche mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione e completamento, in alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata;

7. Ai soli fini amministrativi, gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 8, comma 2 della presente legge realizzati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e ad esse conformi possono essere autorizzati.

"Art. 12-bis

1. Il piano casa si applica soltanto ai fabbricati regolarmente autorizzati al momento della richiesta di permesso a costruire, ricadenti sull'intero territorio regionale.

2. Le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa regionale, anche speciale vigente in materia, fermo restando, per le zone vincolate, il parere obbligatorio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, così come individuate dall'articolo 32 della legge regionale n. 47/1985 e successive modifiche

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio), è così modificata:

a) all'articolo 12, comma 1, le parole: "previste dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 bis";

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale adotta il Piano Territoriale Regionale (PTR) e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il PTR approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.";

- c) all'articolo 18, comma 8, le parole: “secondo le modalità stabilite dall'art. 20, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 bis”;
- d) all'articolo 18, comma 9, le parole: “secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 bis”;
- e) all'articolo 19, comma 2, le parole: “all'articolo 20” sono sostituite dalle seguenti “al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 43 bis”;
- f) all'articolo 23, comma 5, le parole: “il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista dall'articolo 27” sono sostituite dalle seguenti: “il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 43 bis”;
- g) all'articolo 23, comma 7, le parole: “di cui agli articoli 33 e 34” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 33”;
- h) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f): “f) gli interventi in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 19/2009.”;
- i) all'articolo 41 il comma 1 è così sostituito: “1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture, denominate sportelli unici per l'edilizia, alle quali sono affidati i compiti definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 bis”;
- l) dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale n. 16/2004 è aggiunto il seguente comma: “4-bis Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del PUC, i limiti di edificabilità previsti dal DPR n. 380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale”;
- m) all'articolo 47, comma 3, le parole: “di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “di cui al regolamento di attuazione previsto all'articolo 43 bis”;
- n) **all'articolo 49 il comma 10 “ le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.”**

2. Dopo l'articolo 43 della legge regionale n. 16/2004 è inserito il seguente art. 43 bis:

“Art. 43 bis Regolamento di attuazione. 1. Nel rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, di edilizia e di procedimento amministrativo, e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), la Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 13, dei piani settoriali regionali di cui all'articolo 14, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 15, dei piani territoriali di coordinamento provinciale di cui agli articoli 18 e 19, del piano urbanistico comunale di cui all'articolo 23, dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 26, del regolamento urbanistico edilizio comunale di cui all'articolo 28, dei comparti edificatori di cui all'articolo 33, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati previsti dalla presente legge, la disciplina dello sportello unico dell'edilizia di cui all'articolo 41, la disciplina dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 42 e la disciplina, nel rispetto degli articoli 36 e 39 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, degli accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive.”.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 43 bis della legge regionale n. 16/2004, come introdotto dal comma 2, è emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 Termini

1. Le istanze di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 19/2009, devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 16/2004:

- a) articolo 12, commi da 2 a 12;
- b) articolo 14, comma 2;
- c) articolo 16, comma 1;
- d) articolo 20;
- e) articolo 21, comma 1;
- f) articolo 24;
- g) articolo 27, commi da 3 al 6;
- h) articolo 29;
- i) articolo 34;
- l) articolo 37;
- m) articolo 41, commi 2 e 3;
- n) articolo 43;

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), lettera c), lettera d), lettera e), lettera f), lettera g), lettera i), lettera m), e all'articolo 4 che hanno effetto a decorrere dal centocinquantunesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.